REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la circolare assessoriale n. 13 del 22 aprile 2002, recante "Procedimento per la decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti emessi ai sensi del T.U. approvato con D.Leg.vo 29.10.1999, n. 490 (tutela dei beni culturali ed ambientali) – Direttive", con la quale si dispone la trasmissione degli atti relativi ai ricorsi gerarchici al Servizio Ispettivo per il parere tecnico di competenza, da allegare al decreto di decisione del ricorso quale sua parte integrante.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il D.A.n. 98 del 1/12/2012, di adozione del Piano paesaggistico della Provincia di Siracusa.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 23 luglio 2014, dalla ditta Tourian Group LLC c/o C.S. Group S.r.l. Via Roma ,112 Augusta (SR) avverso il provvedimento n. 9445 del 23.06.2014, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed

Ambientali di Siracusa esprime parere contrario all'installazione di un impianto fotovoltaico integrato da KW 10 su tetto a falda dell'immobile sito in via XXXXXXXX in Noto (SR).

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi: mancata comunicazione dei termini del procedimento, mancata risposta alle controdeduzioni presentate dal ricorrente, carenza di motivazione inadeguatezza dell'istruttoria in merito alle tecnologie proposte per la mitigazione dell'intervento.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa contenute nella nota n.5352 del 14.4.2015 successivamente integrate con nota n. 9860 del 2.7.15 e i relativi allegati.

VISTO il parere tecnico reso dal Servizio Ispettivo di questo Dipartimento e trasmesso con la nota n. 9023 del 26.06.2015, allegato al presente decreto quale sua parte integrante.

RILEVATO in merito al primo motivo di ricorso che i termini procedimentali per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono contenuti in norma di legge, art. 46 L.R.17/2004, e che pertanto non rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui all'art.2 comma 2 della L.241/90.

RILEVATO in merito al mancato riscontro di quanto in controdeduzioni si sottolinea che la lista del patrimonio Unesco è pubblicata on-line e la semplice attività di ricerca degli atti relativi doveva far parte del corredo conoscitivo alla base dell'idea progettuale proposta, e non chiesto all'amministrazione in sede di controdeduzioni al preavviso di diniego.

RILEVATO in ordine alla comunicazione del nome del responsabile del procedimento che essa è esplicitata nella nota prot. 2269/14 e che la eventuale mancata precedente comunicazione non ha comunque pregiudicato il diritto alla partecipazione del ricorrente al procedimento poiché egli ha partecipato al procedimento trasmettendo le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto.

RITENUTO che in motivazione del provvedimento la Soprintendenza elenca i vincoli che insistono sull'area del centro di Noto , ricordando che l'integrità dello stesso è necessaria al mantenimento dei luoghi nella Lista patrimonio Unesco e che i Siti Unesco godono di speciali cautele tanto che, ai sensi del DM del 10 settembre 2010, allegato 3 citato dal ricorrente in controdeduzione al preavviso di diniego, sono esplicitamente considerati siti non idonei,per l'installazione di impianti di energia rinnovabile, così come correttamente indicato nel provvedimento.

RILEVATO in merito alle carenze istruttorie nell'analisi delle tecnologie proposte per la mitigazione dell'intervento che lo stesso tecnico in controdeduzioni afferma che si stratta di tecnologie ancora in fase di ricerca, che lui stesso sta seguendo "con attenzione", ma che nel progetto attuale vengono solo enunciate.

REGIONE SICILIANA

VISTO il parere reso dal Servizio Ispettivo, al presente provvedimento allegato, che nel confermare il parere reso dalla Soprintendenza rileva inoltre che a rafforzare ulteriormente la motivazione già sufficiente si sarebbe potuto citare l'art.16 delle norme di Piano, laddove, al di là della distinzione che si opera fra edifici vincolati o no per l'installazione di impianti fotovoltaici, si ribadisce che in ogni caso deve esserne valutato l'impatto progettuale che non deve inficiare l'immagine storicizzata dei centri e nuclei storici.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ha correttamente comparato l'impatto dell'opera in riferimento al contesto da difendere, (CONS. Stato SEZ VI 29.12.2010), rimarcando nel provvedimento che nessun impianto FV insiste su coperture a falda nel centro storico e paesaggistico di Noto, tutelato sin dal 1967 con DPRS n. 2517.

RITENUTO che l'ordinamento, in materia di ricorsi in via amministrativa, riconosce all'autorità adita il potere di decidere il ricorso gerarchico non solo per motivi di legittimità ma anche di merito.

RITENUTO in presenza di acquisizioni istruttorie tecniche rese dal Servizio Ispettivo che si allegano e condividono, e per tutto quanto sopra rilevato di dover respingere il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 23 luglio 2014, dalla ditta Tourian Group LLC XXXXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento n. 9445 del 23.06.2014 di parere contrario all'installazione di un impianto fotovoltaico integrato da KW 10 su tetto a falda dell'immobile sito in via Cavour n, 53 in Noto (SR)

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 23 luglio 2014, dalla ditta Tourian Group LLC XXXXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento di diniego all'installazione di un impianto fotovoltaico integrato da KW 10 su tetto a falda dell'immobile sito in XXXXX in Noto (SR) n. 9445 del 23.06.2014 della Soprintendenza di Siracusa è integralmente confermato.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa a mezzo posta certificata.

Art.3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 10.09.2015

IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino